

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PEDINI, MARTINAZZOLI, DE ZAN e MAZZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1979

#### Istituzione dell'Università degli studi di Brescia

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo presentò al Senato, in data 22 luglio 1977, unitamente ad altri provvedimenti analoghi e per altre sedi, un disegno di legge iscritto al n. 850 per l'istituzione delle Università degli studi di Brescia e di Verona. Per ciò che riguarda Brescia, l'atto governativo valeva come riconoscimento di iniziative universitarie da tempo funzionanti sotto la responsabilità degli enti locali e sostenute anche da un esplicito voto del Consiglio regionale lombardo che, nella seduta del 25 ottobre 1973, con un ordine del giorno approvato da tutte le forze politiche, indicava Brescia come polo di sviluppo universitario per la Lombardia orientale.

Un consorzio di enti pubblici bresciani, l'EULO, in effetti, ha da tempo dato vita alle facoltà di ingegneria e medicina in accordo con l'Università di Milano e di Parma e la Fondazione bresciana Milziade Tirandi, sostenuta essa pure da enti bresciani, ha

dato vita alla facoltà di economia e commercio in collaborazione con l'Università di Parma.

Il disegno di legge governativo n. 850, definito dopo il parere favorevole del CIPE, veniva preso in esame dalla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato nell'autunno 1978 unitamente agli altri disegni di legge governativi per nuove Università. Il senatore Alessandro Faedo, relatore, riconobbe nella sua ampia relazione e senza alcuna riserva l'importanza e l'utilità pubblica delle iniziative universitarie bresciane. Osservava tra l'altro che « comunque si voglia programmare l'istituzione di nuove Università, quella di Brescia possiede tutti i requisiti per essere immediatamente statizzata ».

Lo scioglimento anticipato delle Camere e l'interruzione della legislatura hanno fatto decadere il disegno di legge n. 850 proprio mentre, perfezionato dal relatore con contributo del Governo e con adeguata coper-

tura finanziaria, esso stava per passare all'Aula del Senato.

Gli enti bresciani raccolti nell'EULO, pur delusi dalla mancata statizzazione, hanno provveduto anche per il corrente anno e con notevole sforzo, grazie anche al contributo finanziario straordinario del Ministero della pubblica istruzione, ad assicurare il funzionamento dell'Università di Brescia, che interessa ormai 1.009 studenti per ingegneria, 3.043 per medicina, 1.378 per scienze economiche.

Ci fa piacere ricordare che nel corso dell'esame del disegno di legge n. 850, oggi decaduto, i Gruppi parlamentari e le forze

politiche hanno dichiarato il pieno appoggio allo stesso.

Confortati da tali precedenti e spinti da ovvie ragioni di urgenza, ripresentiamo il disegno di legge per l'Università di Brescia nel vecchio testo governativo rielaborato dal relatore, senatore Faedo, nella Commissione pubblica istruzione del Senato. Abbiamo fiducia, onorevoli senatori, che voi vorrete confortarlo col vostro voto cosicchè si giunga rapidamente alla statizzazione dell'Università di Brescia, come già deciso nella precedente legislatura e in omaggio alla validità e alla pubblica utilità di quanto Brescia ha realizzato nell'ambito universitario.

**DISEGNO DI LEGGE****TITOLO I****UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI  
DI BRESCIA****Art. 1.***(Istituzione)*

A decorrere dall'anno accademico 1978-79 è istituita l'Università statale degli studi di Brescia, con sede legale in Brescia.

Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 2.***(Facoltà e corsi di laurea)*

L'Università statale degli studi di Brescia comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

- a) medicina e chirurgia con il corso di laurea in medicina e chirurgia;
- b) ingegneria con il corso di laurea in ingegneria meccanica;
- c) economia e commercio con il corso di laurea in economia e commercio.

I corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria e di economia e commercio, rispettivamente dell'Università statale di Milano, del Politecnico di Milano e dell'Università degli studi di Parma, funzionanti in Brescia, vengono assorbiti nelle facoltà indicate alle lettere a), b) e c) del precedente comma. Le relative dotazioni didattiche e scientifiche e i rapporti connessi sono trasferiti all'Università di Brescia.

## Art. 3.

*(Organici del personale docente  
e non docente)*

Nella prima applicazione della presente legge gli organici del personale docente e non docente dell'Università statale degli studi di Brescia sono quelli risultanti dai passaggi di cui al successivo articolo 4.

## Art. 4.

*(Passaggio del personale)*

I docenti di ruolo attualmente in servizio presso i corsi di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria e di economia e commercio, rispettivamente della Università statale di Milano, del Politecnico di Milano e dell'Università degli studi di Parma, funzionanti in Brescia, passano a far parte, a domanda, dell'organico dei docenti della facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria e di economia e commercio dell'Università di Brescia, di cui al precedente articolo 2, primo comma, della presente legge.

Il personale non docente di ruolo e non di ruolo in servizio presso i corsi di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria e di economia e commercio, rispettivamente dell'Università statale di Milano, del Politecnico di Milano e dell'Università degli studi di Parma, continua a prestare servizio, nella qualifica rivestita, presso le facoltà di medicina e chirurgia, ingegneria ed economia e commercio dell'Università di Brescia sopra indicata.

## Art. 5.

*(Inventario dei beni)*

È mantenuta a favore dell'Università degli studi di Brescia l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del consorzio istituito con decreto del pre-

fetto di Brescia n. 4814/1.14.6 Div. II del 28 febbraio 1970.

Restano fermi in favore dell'Università statale degli studi di Brescia gli impegni assunti dal predetto consorzio universitario o da altri eventuali enti pubblici o privati o persone fisiche.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.

#### Art. 6.

##### *(Oneri finanziari)*

All'onere di lire 2.000 milioni, in ragione d'anno, derivante dall'attuazione del presente titolo I, si provvede, per l'anno finanziario 1979, mediante riduzione del fondo globale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### TITOLO II

#### NORME COMUNI E FINALI

#### Art. 7.

##### *(Comitato tecnico-amministrativo)*

Per l'Università istituita con la presente legge, il Ministro della pubblica istruzione nomina entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa il comitato tecnico-amministrativo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Il comitato presiede all'acquisizione delle aree, all'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature della nuova Università, esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione dell'Università.

Il comitato curerà inoltre l'adozione dello statuto dell'Università.

Il presidente del comitato tecnico-amministrativo esercita le competenze spettanti per legge al rettore dell'Università e presiede la commissione di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Il comitato cesserà dalle sue funzioni all'atto della nomina del nuovo organo di governo dell'Università, al quale effettuerà le consegne.

#### Art. 8.

##### *(Comitato ordinatore)*

Nella Università degli studi di cui alla presente legge le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore, costituito secondo le modalità di cui all'articolo 4, dal terzo all'ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9.

##### *(Rettore)*

Nella prima applicazione della presente legge, il rettore della Università statale degli studi di Brescia sarà nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

Il rettore potrà essere esonerato dall'insegnamento per i primi tre anni di carica e confermato in tale esonero per il successivo triennio.

Esso potrà farsi coadiuvare, in materia didattica, da un professore di ruolo o fuori ruolo con la qualifica di pro-rettore.

#### Art. 10.

##### *(Statuto)*

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina del comitato ordinatore sarà

emanato, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, lo statuto dell'Università di cui alla presente legge.

Lo statuto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

(*Convenzioni*)

L'Università degli studi di cui alla presente legge potrà stipulare convenzioni, con enti locali o privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la concessione in uso all'Università di immobili.

Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

Restano fermi in favore dell'Università statale di cui alla presente legge gli impegni assunti da eventuali consorzi universitari o da altri enti pubblici.

Art. 12.

(*Norme di rinvio*)

L'Università degli studi di cui alla presente legge si adeguerà al nuovo ordinamento universitario, allorchè entrerà in vigore la relativa legge.

Art. 13.

(*Norme finali*)

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.